



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
n. 460 del 20/03/2019

Proponente: Distretto Alto Chiascio-Direzione

Oggetto: D.A.C. - RINNOVO ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA LA AUSL UMBRIA N.1 ED ENTE ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA (E.A.S.P.) - A.S.P. DI GUALDO TADINO PER L'EROGAZIONE DI ASSISTENZA DIURNA AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE CRONICO-DEGENERATIVE

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 4531 del 19/03/2019 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Doriana SARNARI

il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Pasquale PARISE

Hash .pdf (SHA256):

d55df314e6bff180c416261d2eb3e4321e3b9356537e38437aa7636bc6440cc0

Hash .p7m (SHA256):

136dd7e3e9e61014944f63e42a0a095e60782a4ec3204d95adb12a13bfd3a684

Firme digitali apposte sulla proposta:

Pasquale Parise, Doriana Sarnari, Matteo Galasso, Marta Vagnarelli

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Andrea CASCIARI)*

Oggetto: D.A.C. - RINNOVO ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA LA AUSL UMBRIA N.1 ED ENTE ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA (E.A.S.P.) - A.S.P. DI GUALDO TADINO PER L'EROGAZIONE DI ASSISTENZA DIURNA AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE CRONICO-DEGENERATIVE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n.502/1992 ed in particolare gli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies
- la D.G.R. n. 21/2005 "Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14 febbraio 2001" ;
- la D.G.R. n.1708/2009 contenente le misure di attuazione della L.R. n.9 del 2008 istitutiva del Fondo Regionale per la non autosufficienza
- la Legge Regionale n.11/2015 "Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali" e nello specifico gli artt.117-118
- il Regolamento Regionale n.6/2017 in materia di autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie";
- il Regolamento Regionale n.10/2018 in materia di accreditamento istituzionale delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;
- la Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n.12191 del 23/11/2018 che ha prorogato fino al 31/05/2019, rinnovabili fino al 30/11/2019, gli accreditamenti scaduti, rilasciati ai sensi dell'abrogato Regolamento Regionale n.3/2002 e per il cui rinnovo sia stata già presentata istanza e che ha qualificato come provvisoriamente accreditate, fino al 31/02/2019 le strutture che hanno presentato istanza ex-novo, il tutto, nelle more dell'implementazione della dotazione organica e del funzionamento del nuovo organismo OTAR;
- la D.G.R. n.321/2018 "Legge regionale 25 del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP). Approvazione, ai sensi dell'art.4 della medesima, della trasformazione dell'IPAB denominata "Ente Assistenza e Servizi alla Persona (E.A.S.P.) di Gualdo Tadino in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) e approvazione del relativo Statuto"

Tenuto conto

- della Delibera del Direttore Generale USL Umbria 1 n. 583 del 23/05/2016 con cui è stato approvato il rinnovo dell'Accordo con l'Ente Assistenza e Servizi alla Persona (E.A.S.P.) - A.S.P. di Gualdo Tadino per l'erogazione di prestazioni di assistenza diurna ad anziani non autosufficienti, affetti da patologie cronico-degenerative per il periodo dal 01.04.2016 fino alla scadenza dell'accreditamento istituzionale (27/10/2018), rilasciato con la Determinazione Dirigenziale n. 7938 del 28/10/2015;

Verificato

- che all'Ente Assistenza e Servizi alla Persona (E.A.S.P.) - A.S.P di Gualdo Tadino è stata rilasciata dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Centro diurno semiresidenziale per anziani non autosufficienti per complessivi 6 posti, con Determinazione Dirigenziale n. 6061 del 05/07/2002;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 11242 del 30/10/2018 gli è stato rinnovato l'accreditamento istituzionale senza prescrizioni, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del R.R. n. 3/2002, con validità triennale dalla data del provvedimento di rilascio;

Valutata

la necessità di continuare nel rapporto con l'Ente Assistenza e Servizi alla Persona (E.A.S.P.) - A.S.P di Gualdo Tadino, al fine di garantire continuità ed omogeneità nella erogazione delle prestazioni di assistenza diurna ad anziani non autosufficienti, affetti da patologie cronico-degenerative, assicurando nei limiti delle risorse aziendali a disposizione, un livello di offerta adeguato ai bisogni della popolazione anziana, anche in riferimento alla programmazione degli interventi finanziabili con il Fondo per la non autosufficienza;

Vista

la PEC prot. n.0156458 del 31/10/2018 con la quale l'Ente Assistenza e Servizi alla Persona (E.A.S.P.) - A.S.P di Gualdo Tadino ha chiesto il rinnovo dell'accordo contrattuale scaduto il 27/10/2018.

Dato atto

- che, come previsto dalle DGR n.53/2004 e n.526/2016, su richiesta della Direzione di Distretto il competente Servizio di questa Azienda, sulla base dei sopralluoghi effettuati in data 23/11/2018 e 28/12/2018 e della documentazione acquisita, ha verificato la permanenza presso la Struttura dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici che ne hanno determinato la concessione dell'autorizzazione all'esercizio (vedi nota prot. n.0001511 del 04/01/2019);
- che si è proceduto periodicamente, tramite il competente Servizio aziendale, alla verifica dell'inesistenza di situazioni di incompatibilità riferite a rapporti di lavoro contratti a vario titolo con l'Azienda USL Umbria 1 per gli Operatori operanti nella Struttura;

Considerato

- che vengono allegati all'Accordo, rinnovato con il presente provvedimento:
 - il Patto di Integrità, stante quanto confermato dalla Delibera del Direttore Generale n. 1117 del 26/01/2018 "Adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza-2018-2020";
 - l'Addendum per il trattamento dei dati personali, relativo alla nomina a responsabile Esterno del trattamento, approvato con Delibera del Direttore Generale n.1446 del 07/11/2018, in conformità alle indicazioni di cui all'art.28 del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR);
- che la misura della tariffa da applicare come corrispettivo delle prestazioni erogate è fissata dalla DGR n.1708 del 30.11.2009 nell'importo pro-capite pro-die di € 56,00, di cui, anche in base alla DGR n.21 del 12.01.2005, il 50% è a carico del Fondo sanitario regionale ed il 50% a carico del Fondo sociale regionale (salvo compartecipazione dell'utente);
- che l'effettivo utilizzo dei posti letto per i residenti nei Distretti della AUSL Umbria 1 viene programmato dagli stessi Distretti anche in relazione alle risorse disponibili nei rispettivi budget ed i conseguenti costi sono imputati nei Bilanci Economici Preventivi, al conto economico n.320-30-23 "Assistenza territoriale ai disabili ed anziani non autosufficienti - Semiresidenziale da privato intraregionale", per le quote di rispettiva competenza annuale

Tutto ciò premesso, si propone di adottare la seguente Delibera:

- **DI RECEPIRE** quanto riportato in premessa quale parte sostanziale della presente Delibera;
- **DI RINNOVARE** fino alla scadenza dell'attuale accreditamento, fissata in tre anni dalla data del provvedimento di rilascio (30/10/2018), l'Accordo con l'Ente Assistenza e Servizi alla Persona (E.A.S.P.) - A.S.P di Gualdo Tadino per l'erogazione delle prestazioni di assistenza diurna ad anziani non autosufficienti, affetti da patologie cronico-degenerative, come da schema allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, ratificando le attività proseguite senza interruzioni, a garanzia della continuità assistenziale, nel periodo dalla scadenza del precedente alla stipula del nuovo Accordo;

- **DI AUTORIZZARE** alla stipula dell'Accordo il Dr. Matteo Galasso - Direttore del Distretto Alto Chiascio;
- **DI DELEGARE** il Direttore del Distretto Alto Chiascio, per tutta la durata dell'Accordo, alla vigilanza sulla permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa vigente, attivando, per la parte di competenza, i Servizi ed Uffici aziendali;
- **DI IMPUTARE** i costi conseguenti nei Bilanci Economici Preventivi, al Conto Economico n.320-30-23 "Assistenza territoriale ai disabili ed anziani non autosufficienti - Semiresidenziale da privato intraregionale", per le quote di rispettiva competenza annuale.
- **DI DARE ATTO** che l'Accordo di cui al presente provvedimento verrà pubblicato in adempimento agli obblighi del Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013 e delle direttive aziendali emesse per la sua attuazione;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale, viste le disposizioni in materia di riservatezza dei dati.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
P.O. "Responsabile Attività Amministrative Distretto Alto Chiascio"
Dott.ssa Marta Vagnarelli

IL DIRETTORE
DISTRETTO ALTO CHIASCIO
Dr.Matteo Galasso

**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI
TRA AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE 1 DELLA REGIONE
DELL'UMBRIA E L'ENTE DI ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA
(E.A.S.P.) - A.S.P. DI GUALDO TADINO PER L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DIURNA AD ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE CRONICO
DEGENERATIVE**

**L'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, con sede provvisoria in Perugia,
Via G. Guerra n.17/21, Partita Iva 03301860544 rappresentata dal Direttore
del Distretto Alto Chiascio – Dr. Matteo Galasso autorizzato alla stipula del
presente atto con Delibera del Direttore Generale n. _____ del _____
d'ora in poi denominata AUSL Umbria 1**

e

**l' "Ente Assistenza e Servizi alla Persona – E.A.S.P." -A.S.P. –con sede in
Gualdo Tadino - via V luglio n. 40, rappresentata dal Presidente Sig. Roberto
Mancini, d'ora in poi denominata E.A.S.P.**

Premesso che:

A) Il DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" all'art. 34 declina i trattamenti di assistenza residenziale e semiresidenziale rivolti alle persone con disabilità, includendo nei trattamenti semiresidenziali "i trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residui, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate, anche in laboratori e centri occupazionali", imputandoli a carico del SSN per una quota pari al 70% della tariffa giornaliera;

B) Ai sensi del D.Lgs.vo n. 502/1992 e s.m.i., le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali nonché di soggetti accreditati nel rispetto di appositi accordi contrattuali.

Lo svolgimento di attività sanitarie e socio-sanitarie a carico del SSN presuppone un percorso articolato in tre fasi: autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali.

L'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitarie presuppone il possesso di requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal DPR 14/1/1997 e dalla DGR n. 21/2005 “Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14 febbraio 2001”.

Lo svolgimento di attività socio-sanitarie a carico del SSN presuppone l'accreditamento della struttura, cioè il possesso di requisiti di qualificazione ulteriori, stabiliti dalle regioni.

Lo svolgimento di attività socio-sanitarie a carico del SSN avviene nel quadro di specifici accordi contrattuali che le Aziende USL possono stipulare con soggetti accreditati, laddove ritenuto necessario nell'ambito della programmazione annuale di ogni Azienda.

C) La Regione dell'Umbria, in attuazione dell'art. 117 della L.R. n. 11/2015, ha emanato il Regolamento n. 6 del 2/8/2017 “Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, in attuazione della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali) e il Regolamento Regionale n.10 del 26/9/2018 “Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”. In particolare per quanto riguarda l'accreditamento, l'art. 8 del suddetto R.R. n. 10/2018, ne fissa in tre anni la validità, mentre l'art. 7 stabilisce la costituzione dell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati, pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) e sul sito istituzionale regionale;

D) All'E.A.S.P. è stato rinnovato l'accreditamento dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali con Determinazione Dirigenziale n. 11242 del 30/10/2018 per n.6 posti di Centro diurno semiresidenziale per anziani non autosufficienti, sussistendo i requisiti minimi generali e specifici previsti dalla vigente normativa. L'Accreditamento Istituzionale, con validità triennale, ai sensi dell'art.8-quater del D.Lgs. 502/92 e dell'art.10 del Regolamento Regionale n.3/2002 costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

E) La partecipazione del S.S.R., dei Comuni e dell'utente è stabilita in base alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 21 del 12 gennaio 2005 per l'area di integrazione socio sanitaria "Anziani" e dalle disposizioni regionali in materia di non autosufficienza, nell'ambito degli interventi di attuazione della L.R. n. 9 del 4/6/2008 istitutiva del Fondo Regionale per la non autosufficienza. Inoltre la Regione dell'Umbria, con la Delibera n.1708/2009, ha approvato, tra gli altri, il Nomenclatore Tariffario degli interventi e prestazioni a favore delle persone non autosufficienti dove per ciascuna tipologia di destinatari, anziani, adulti e minori, le tipologie di prestazioni erogabili, il costo/tariffa di riferimento massimo complessivo delle prestazioni, la condizione di compartecipazione al costo delle prestazioni riferita alla condizione economica del richiedente. All'interno del Tariffario sono ricompresi anche gli inserimenti in Centri diurni per anziani non autosufficienti tra gli interventi in regime residenziale a ciclo diurno.

F) Ai sensi del punto 7) della D.G.R. n. 182/2009 il competente Servizio dell'AUSL 1 e la commissione distrettuale incaricata della vigilanza sulle strutture socio-sanitarie, hanno verificato il mantenimento presso la struttura dei requisiti minimi di cui al D.P.R. 14.1.1997, che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e, prima della stipula, si procederà alla acquisizione della dichiarazione del Legale Rappresentante della Struttura in ordine all'applicazione dei contratti di categoria al personale nella stessa operante.

CONCORDANO E STIPULANO

la disciplina di seguito specificata per i rapporti tra l'AUSL Umbria 1 e l'E.A.S.P. per l'erogazione di prestazioni di assistenza diurna ad anziani non autosufficienti affetti da patologie cronico-degenerative per il periodo dal 28 ottobre 2018 fino al termine di scadenza dell'attuale accreditamento, ossia fino al 30 ottobre 2021, fino ad un massimo di 6 posti di centro diurno come di seguito specificato, e comunque nei limiti delle risorse a disposizione della AUSL Umbria 1.

ART. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – TARIFFE

La tariffa pro-capite giornaliera è fissata pari a € 56,00, (cinquantasei/00), come stabilito dalla DGR n. 1708 del 30-11-2009, salvo future diverse disposizioni regionali.

La AUSL Umbria 1, con il finanziamento del SSR, si fa carico di una quota pari al 50% della tariffa pari ad € 28,00 (ventotto/00).

In caso di ricovero in ospedale sarà applicata una riduzione della tariffa del 50% per l'intera durata del ricovero; in caso di assenza non dovuta a ricovero ospedaliero si concorda che:

- fino a 3 giorni di assenza l' AUSL Umbria 1 corrisponderà, per tali giorni, una quota pari al 100% della tariffa stabilita;
- se l'assenza supera i 3 giorni (dal 4° giorno) e fino al 15esimo giorno di assenza, la struttura dovrà darne comunicazione all'AUSL Umbria 1, che corrisponderà, per tali giorni, una quota pari al 50% della tariffa stabilita;
- nel caso che l'assenza superi i 15 giorni (dal 16° giorno) l'utente verrà dimesso e, salvo motivata giustificazione (lunga malattia o relazione del Responsabile del Centro), potrà essere riammesso dopo tale periodo.

Art. 3 - ACCESSO AL CENTRO

Al Centro Diurno potranno accedere:

pazienti di entrambi i sessi che siano assimilabili al paziente cronico degenerativo o affetti da disturbi della memoria secondo criteri clinici (DSM IV, NINCDS – ADRDA, ICD10) purché privi di disturbi del comportamento tali da essere incompatibili con la vita in comunità e con una compromissione dell'autonomia (numero delle funzioni perse per le ADL=>3). Nel corso della durata dell'accordo, in applicazione della D.G.R. n.1708 del 30.11.2009, potranno essere introdotte nuove scale di valutazione.

Per l'ammissione al C.D. è necessario inoltrare specifica domanda all'AUSL Umbria 1, rivolgendosi al Servizio Sociale del Centro di Salute di residenza. La domanda deve essere corredata della necessaria documentazione socio-sanitaria.

Il Centro di Salute valuterà l'istanza mediante l' U.M.V. geriatrica che, integrata dal neurologo responsabile scientifico del progetto, provvederà a valutare l'idoneità all'inserimento.

L'accesso è subordinato alla positiva valutazione sull'opportunità dell'inserimento.

L'accesso avviene secondo la lista di attesa redatta, in ordine cronologico, dal Servizio Sociale Distrettuale in base alla data di presentazione della domanda.

L' U.M.V. geriatrica predisporrà in accordo con l'equipe del Centro Diurno, il piano personalizzato per ciascun anziano inserito e procederà ad una valutazione periodica del piano stesso.

Art. 4 - PERIODO DI PERMANENZA E DIMISSIONE

La permanenza al centro è da considerarsi a tempo determinato, su indicazione dell'U.M.V. geriatrica e del responsabile scientifico del progetto, eventualmente rinnovabile per disponibilità di posti, qualora l'esperienza si sia rivelata positiva per l'utente e per la sua famiglia.

La permanenza sarà confermata dopo il superamento del periodo di prova (due settimane), previa valutazione da parte dell'U.M.V. geriatrica e del Responsabile scientifico del progetto.

In qualsiasi momento, gli operatori del Centro possono proporre al responsabile scientifico la sospensione temporanea e l'allontanamento di un ospite quando:

- l'utente assuma comportamenti dannosi o pericolosi per sé o per gli altri, incompatibili con l'organizzazione del servizio;
- intervengano patologie organiche scompensate o stati morbosi che ne sconsiglino la convivenza comunitaria.

Il responsabile scientifico decide in merito, sulla base della valutazione, con l'U.M.V. geriatrica, salvo casi di urgenza in cui dispone l'immediata sospensione dell'inserimento.

Art. 5 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE

La liquidazione delle competenze dovute seguirà le procedure operative amministrativo-contabili del ciclo passivo vigenti nella AUSL Umbria1, incluse le disposizioni operative per l'applicazione dello Split Payment, come da Delibera del Direttore Generale della AUSL 1 n. 150 del 12/2/2015 pubblicata al link aziendale: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione>.

I pagamenti interverranno a 60 gg. dalla ricezione, da parte dell'Azienda, di regolari documenti contabili mensili prodotti esclusivamente in formato elettronico attraverso il

sistema di interscambio SDI, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014; codice IPA UF9FAJ.

I suddetti documenti, contenenti i numeri d'ordine acquisiti dalla AUSL Umbria1, verranno emessi dopo la verifica ed accettazione formale o tacita da parte della AUSL Umbria1 del riepilogo delle prestazioni che l'EA.S.P. dovrà trasmettere, su apposito modello, entro il giorno cinque del mese successivo a quello di riferimento. Il suddetto riepilogo dovrà essere accompagnato da una distinta nella quale siano riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso il Centro nel mese di riferimento, documentati con una apposita scheda controfirmata dall'utente o dal suo rappresentante legale o referente. Eventuali conguagli attivi o passivi dovranno essere regolati con l'emissione di documenti contabili, secondo le modalità sopra descritte, entro 60 giorni dagli eventi di riferimento.

Per la stipula del presente Accordo e per la liquidazione delle competenze in esso previste, la AUSL Umbria1 acquisirà d'ufficio ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 della Legge n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

ART. 6 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'E.A.S.P. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136.

Tutti i pagamenti a favore dell'EA.S.P. per le prestazioni di cui al presente Accordo, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, verranno effettuati mediante versamento su conto corrente dedicato, comunicato con autocertificazione del Legale Rappresentante della Residenza, agli atti d'ufficio del Distretto Alto Chiascio, e su cui possono operare i soggetti individuati nella stessa autocertificazione.

Il Legale Rappresentante della Residenza si obbliga a comunicare alla AUSL Umbria 1-Distretto Alto Chiascio ogni modifica relativa ai dati dell'autocertificazione presentata.

Art. 7 - OBBLIGHI DI PRESTAZIONE DEL CENTRO DIURNO - OMNICOMPRESIVITA' DELLA TARIFFA

A fronte dell'erogazione delle tariffe nei termini sopra specificati l' E.A.S.P. è tenuto ad erogare le seguenti prestazioni secondo il piano personalizzato:

- aiuto e sorveglianza nell'attività della vita quotidiana;
- servizio occupazionale, ricreativo e di socializzazione;

- servizio assistenziale per la cura dell'igiene personale;
- servizio alberghiero diurno;
- somministrazione di farmaci su prescrizione del MMG.

Art. 8 - REQUISITI DI QUALITA'

L'E.A.S.P. si impegna al rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 14 gennaio 1997, dal PSR 2003-2005, dalla DGR n. 391 del 2002 e n. 53 del 2004, dal PSR 2009-2011 e dal Regolamento Regionale n. 10 del 2018 e loro s.m.e i.

In ogni caso, per quanto riguarda i requisiti di qualità, le parti concordano che l'accordo contrattuale verrà adeguato contestualmente ai provvedimenti che verranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

L'E.A.S.P. si impegna a:

1. esporre il regolamento interno del Centro Diurno;
2. rendere pubbliche le prestazioni fruibili dagli ospiti e le tariffe praticate;
3. esporre la Carta dei Servizi.

Art. 9 - SPECIALITA' E SERVIZI

L'E.A.S.P., a cui è stato rinnovato l'accreditamento istituzionale (come da Allegato al presente Accordo di cui costituisce parte integrante e sostanziale), come in premessa specificato alla lettera D), è attualmente dotata di n. 6 posti di Centro diurno per anziani non autosufficienti.

Le planimetrie da cui risultano l'organizzazione e le caratteristiche degli spazi della struttura, con indicate le destinazioni d'uso, dovranno essere consegnate al momento della stipula dell'accordo e saranno custodite presso il competente Ufficio del Distretto,.

Art. 10 - PERSONALE

Il personale sanitario e non sanitario, in possesso di idonee qualifiche professionali, che opera nell'E.A.S.P. per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'accordo contrattuale risulta da apposito elenco che sarà custodito presso il competente Ufficio del Distretto.

Nell'elenco viene indicato accanto a ciascun nominativo il profilo professionale, la qualifica, la tipologia di rapporto contrattuale, l'inizio e la fine dello stesso e l'orario settimanale svolto presso la Struttura.

Le sostituzioni dei dipendenti possono essere attuate con personale di qualifica equivalente.

E' fatto comunque obbligo all'E.A.S.P. di comunicare alla AUSL Umbria 1 – al Distretto e al Dipartimento di Prevenzione, entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea e, semestralmente, l'elenco aggiornato del personale in servizio.

L'E.A.S.P., per la durata del presente accordo, si impegna al rispetto dei CCNL, delle disposizioni previdenziali, delle norme specifiche in materia di retribuzione e di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Art. 11 - DOCUMENTAZIONE

L.E.A.S.P. si impegna a tenere documentazione aggiornata relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria presso il Centro.

Gli strumenti essenziali della documentazione, cartacei e/o gestiti mediante la piattaforma di Sistema Atl@nte, comprendono:

- scheda/cartella socio-riabilitativa individuale;
- scheda sanitaria;
- scheda di verifica in itinere e conclusiva del progetto socio-riabilitativo ed educativo individuale;
- scheda di attività svolta;
- diario giornaliero;
- registro presenze ospiti;
- cartella di servizio personale, scheda turni, mansioni;
- eventuale altra documentazione richiesta dalla Usl.

Art. 12 - CONTROLLI

L'E.A.S.P. si impegna ad attenersi alle disposizioni normative, in particolare all'art. 10 del R.R. n. 10/2018, relativo alla vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento.

La AUSL Umbria 1 attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto del presente accordo contrattuale (livelli di qualità del servizio, omnicomprensività della tariffa, corrispondenza fra il personale comunicato e quello effettivamente operante ecc.).

All'esito positivo di tale controllo è collegato il mantenimento dei livelli tariffari di cui al precedente art. 2.

Nel caso di eventuali inadempienze alle prescrizioni di cui al presente accordo contrattuale, l'AUSL Umbria 1 è tenuta a contestare per iscritto le medesime.

Trascorsi 10 gg. dalla contestazione, qualora l'E.A.S.P. non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l'AUSL Umbria 1 adotterà i provvedimenti di competenza che potranno comportare, in relazione alla gravità delle carenze riscontrate, l'applicazione di una penale sulla tariffa giornaliera pro capite, in misura del 20% per il tempo intercorrente tra l'accertata e motivata contestazione ed il superamento della carenza stessa o la risoluzione del rapporto convenzionale

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'accreditamento.

L'E.A.S.P. si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale addetto al controllo dell'AUSL Umbria 1 l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

Art. 13 - CONTINUITÀ DELLE PRESTAZIONI

L'E.A.S.P. s'impegna ad erogare le prestazioni di cui all'art. 7 per l'intero periodo di validità dell'accordo contrattuale.

Le richieste di interruzione dell'attività devono essere preventivamente autorizzate dall'AUSL Umbria 1 .

Art. 14 – DEBITI INFORMATIVI

L'E.A.S.P. si impegna alla messa in atto di tutte le misure necessarie a soddisfare le esigenze di flussi informativi relativi al Centro, che dovessero essere previsti dalle specifiche disposizioni in materia durante la vigenza del presente accordo, tempestivamente comunicate dalla AUSL Umbria1.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi, ivi compreso l'utilizzo della piattaforma regionale per la gestione dei servizi alla persona, denominata Sistema Atl@nte, costituisce motivo di applicazione delle penali fino alla risoluzione del presente accordo contrattuale.

ART. 15 – TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali n. 679 del 27/4/2016, per le attività di trattamento connesse all'erogazione delle prestazioni del Centro diurno per anziani non autosufficienti, l'E.A.S.P. viene nominato Responsabile Esterno e con lo stesso viene sottoscritto l'addendum di cui all'Allegato 2) al presente accordo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Art. 16 – ASSICURAZIONE

L'E.A.S.P. è tenuta a stipulare apposite polizze assicurative a tutela degli ospiti, inclusa quella per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento dannoso dagli ospiti causato durante la loro permanenza nel Centro, sollevando l' AUSL Umbria 1 da qualsiasi competenza in merito.

Art. 17 – CODICE ETICO

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile all'indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità, di cui all'Allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 18 – DURATA DELL'ACCORDO

La disciplina di cui al presente accordo avrà vigenza fino al termine di scadenza dell'attuale accreditamento (30-10-2021), salvo cessare immediatamente nel caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento istituzionale o nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra SSR e strutture sanitarie e socio-sanitarie private.

Art. 19 - ASPETTI FISCALI E REGISTRAZIONE

Ai fini della registrazione fiscale, l'E.A.S.P. dichiara di essere soggetta all'imposta sul valore aggiunto ed esonerata totalmente dagli adempimenti in quanto opera ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 36 bis del D.P.R. 633/72.

L'E.A.S.P. riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, compresi quelli derivanti dall'eventuale erronea dichiarazione di cui al comma che precede.

Art. 20 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e vengono materialmente allegati allo stesso:

- Determina Dirigenziale della Regione dell'Umbria n. 11242 del 30/10/2018 (Allegato 1);
- Addendum per il trattamento dei dati personali (Allegato 2);
- Patto di Integrità (Allegato 3);

Art. 21 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Perugia.

Il presente Accordo redatto in n.2 originali consta di n. ____ (____) facciate di cui n. ____ (____) sono le righe nell'ultima facciata escluse le sottoscrizioni e sarà registrato solo in caso d'uso.

Perugia,

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Direttore Generale dell'AUSL Umbria 1 – Il Direttore Distretto Alto Chiascio

Per l'E.A.S.P. - Il Presidente pro tempore

L'E.A.S.P. espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto, ai sensi dell'art. 1341 c.c. e di approvare specificamente quelle di cui agli artt. 4 – 5 -10 -12, ai sensi dell'art. 1342 c.c.

Per l'E.A.S.P. - Il Presidente pro tempore



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Servizio Programmazione dell'assistenza ospedaliera. Accreditemento. Autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie. Valutazione di qualità

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 11242 DEL 30/10/2018

OGGETTO: Rinnovo dell'Accreditamento Istituzionale all' "Ente di Assistenza e Servizi alla Persona - E.A.S.P. - A. Baldassini - ASP" sita nel Comune di Gualdo Tadino (PG), ai sensi dell'art.8-quater del D. Lgs. 502/92.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto il T.U.LL.SS. 27/07/1934, n. 1265, art. 193;

Vista la Legge 23/12/1978, n. 833, art. 43;

Visto il D.P.R. 14/01/1997;

Visto l'art. 8-quater del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 come modificato dal D.Lgs. n. 229 del 10/06/1999;

Visto il Regolamento Regionale 31/07/2002, n. 3: "Disciplina in materia di

Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”;

Visto l’art. 118 della L.R. 9/4/2015 n. 11 “Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”;

Vista la D.G.R. n. 570 del 07/05/2003 “Approvazione del Modello Operativo per l’Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”;

Viste la D.G.R. n. 367 del 27/03/2003 con cui è stato istituito il Nucleo di Valutazione per l’Accreditamento Istituzionale (N.V.A.) e la D.G.R. n. 1095 del 07/10/2013 di rideterminazione dei componenti del N.V.A.;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 15/12/2004 “Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie socio-sanitarie della Regione Umbria: approvazione della Check-List Generale e del Disciplinare”;

Vista la DGR n. 413 del 08/03/2010 “Accreditamento Istituzionale: determinazioni”;

Vista la DGR n. 1120 del 26/07/2010 “Accreditamento Istituzionale: ulteriori determinazioni”;

Vista la DGR n. 1551 del 04/11/2010 “Accreditamento istituzionale: attuazione DGR 413/2010 e DGR 1120/2010 nelle more dell’operatività dell’Agenzia Umbria Sanità”;

Vista la D.D. n. 7768 del 28/10/2011 di aggiudicazione della gara all’Organismo di Certificazione Cermet;

Vista la D.D. n. 86 del 11/01/2012 “Istituzione, approvazione e pubblicazione dell’Elenco Regionale dei Valutatori ed Esperti Tecnici per svolgere l’attività di Audit per l’Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie della Regione Umbria”;

Vista la D.D. n. 1387 del 28/02/2012 “Aggiornamento del Disciplinare per l’Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private della Regione Umbria con DGR 413/2010, DGR 1120/2010 e DGR 1551/2010. Emanazione delle modalità operative”;

Vista la D.G.R. n. 74 del 04/02/2013: “Accreditamento Istituzionale: riconoscimento dello status di struttura accreditata nelle more del completamento delle procedure di verifica ai sensi della D.G.R. 1551/2010”;

Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2013 n. 150 convertito con Legge 27 febbraio 2014 n. 15 – art. 7: “Proroga di termini in materia di salute”;

Vista la D.D. n. 8235 del 06/08/2018: “Regolamento Regionale 3/2000: Proroga dell’Accreditamento Istituzionale alle strutture richiedenti rinnovo in scadenza dal 1° giugno 2018 nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Regionale”;

Vista la D.D. n. 7938 del 28/10/2015: “Rinnovo dell’Accreditamento Istituzionale all’E.A.S.P. – Ente di Assistenza e Servizi alla Persona sito nel comune di Gualdo Tadino (PG), ai sensi dell’art.8-quater del D. Lgs. 502/92”;

Vista la DGR n. 321 del 09/04/2018: “Legge regionale 25 del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP). Approvazione, ai sensi dell’art.4 della medesima, della trasformazione dell’IPAB denominata “Ente di Assistenza e Servizi alla Persona”- E.A.S.P. di Gualdo Tadino in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) e approvazione del relativo Statuto”;

Vista la richiesta dell’Ente di Assistenza e Servizi alla Persona - E.A.S.P. - A. Baldassini – ASP, tendente ad ottenere, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Regionale n. 3/2002, il Rinnovo dell’Accreditamento Istituzionale, pervenuta in data 30/08/2018 prot. n. 18167;

Preso atto che il Gruppo di Verifica Ispettiva (G.V.I.), ha svolto l’Audit di Rinnovo dell’Accreditamento in data 15/10/2018;

Acquisito il Rapporto Finale di Audit (ns. prot. n. 226215 del 19/10/2018);
Acquisito il parere del Nucleo di Valutazione espresso nella seduta del 24/10/2018;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. Di **Rinnovare l'Accreditamento Istituzionale senza prescrizioni**, ai sensi dell'art. 4 - comma 4 del Regolamento Regionale n. 3/2002 all' **"Ente di Assistenza e Servizi alla Persona - E.A.S.P. - A. Baldassini - ASP"** sita nel comune di Gualdo Tadino (PG) – Via V Luglio n. 40 - partita IVA 02662270541 legalmente rappresentata dal Sig. Mancini Roberto, **per l'attività Residenza Protetta per n. 50 posti letto, Residenza Sanitaria Assistita per n. 10 posti letto e Centro Diurno semiresidenziale anziani non autosufficienti per n. 6 posti;**
2. Di rilasciare al riguardo specifico attestato;
3. Di inserire la suddetta struttura nell'elenco dei soggetti accreditati di cui all'Art. 11 del citato R.R. 3/2002, pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
4. Il Sig. Mancini Roberto, in qualità di legale rappresentante della struttura, è tenuto a segnalare al Servizio competente della Regione Umbria, qualsiasi variazione strutturale, tecnologica ed organizzativa apportata successivamente al rilascio dell'Accreditamento Istituzionale, ai sensi dell'art. 9 - comma 1 del citato R.R. 3/2002;
5. L'Accreditamento Istituzionale ha validità triennale dalla data del provvedimento di rilascio e non può essere rinnovato tacitamente;
6. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
7. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 30/10/2018

L'Istruttore
Cosetta Mariotti
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 30/10/2018

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Luca Lionello Orlando
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

COD PRATICA: 2018-002-12400

Perugia li 30/10/2018

Il Dirigente
Gianni Giovannini

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

ALLEGATO 2)

ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente allegato è parte integrale e sostanziale dell'accordo per l'erogazione di prestazioni di assistenza diurna ad anziani non autosufficienti affetti da patologie cronico-degenerative presso il Centro diurno semiresidenziale ubicato a Gualdo Tadino– Via V luglio n.40 tra USL Umbria 1, di seguito altresì denominato "Titolare" e l'"Ente Assistenza e Servizi alla Persona – E.A.S.P." -A.S.P. , di seguito altresì denominato "Responsabile", definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

Con la sottoscrizione del presente documento l'E.A.S.P. accetta la nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto.

1. La USL Umbria 1 ricorre all'E.A.S.P. in quanto questi presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla USL Umbria 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il Responsabile è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dal Titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento. Nella tabella 1 allegata all'addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
3. Il Responsabile tratta i dati personali rispettando quanto riportato in tabella 2.
4. Il Responsabile garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

5. Il Responsabile si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, la sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati (tabella 3) ai sensi dell'articolo 32 GDPR.
6. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare
7. Il Responsabile si impegna a non ricorrere a un altro Responsabile "Sub-Responsabile" senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento si impegna ad informare il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
8. Nel caso in cui il Responsabile ricorresse a un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, il Sub-Responsabile del trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il Sub-Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti della USL Umbria 1 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti.
9. Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare

l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.

10. Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si impegna:

10.1. ad assistere il Titolare nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art. 32 GDPR.

10.2. ad assistere il Titolare nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del Responsabile e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.

10.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili;

10.4. ad assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve

tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;

- 10.5. ad avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto
11. Il Responsabile, su scelta del Titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.
12. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
13. Il Responsabile informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
14. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

Il Designato al trattamento
Il Direttore
del Distretto Alto Chiascio
Dr. Matteo Galasso

Il Responsabile del Trattamento
Il Legale Rappresentante p.t.
E.A.S.P. -A.S.P.
Sig.Roberto Mancini

Tabella 1

CATEGORIE DI INTERESSATI	TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI
Utenti ammessi al Centro	Dati comuni
	Dati relativi alla salute

Tabella 2

SERVIZI	DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
Accoglienza diurna ad anziani non autosufficienti affetti da patologie cronico-degenerative	Prestazioni declinate dalla DGR n.21/2005, dalla DGR n. 1708/2009, dal DPCM 12/1/2017 sulla Livelli Essenziali di Assistenza.
Gestione documentazione relativa agli ospiti	Tenuta, aggiornamento e conservazione della documentazione relativa agli utenti e alla organizzazione della vita comunitaria del Centro.
Gestione flussi informativi con l'utilizzo della piattaforma regionale di Sistema Atl@nte	Registrazione informazioni anagrafiche, gestione presa in carico dell'utente, gestione della Scheda di Valutazione Multidimensionale (SVAM-DI) e del piano assistenziale individuale.

Tabella 3

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE	
Riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi	<p>Il Responsabile si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, la sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati ai sensi dell'articolo 32 GDPR, tenuto conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità (art. 32 c.1).</p> <p>Controllo degli accessi ai locali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'accesso ai locali del Centro è protetto con idonei sistemi di rilevazione; - l'accesso agli archivi di gestione e conservazione della documentazione relativa agli ospiti è protetto con sistemi che ne garantiscano la consultazione esclusivamente al personale che opera nel Centro per le attività oggetto del presente accordo; <p>Controllo degli accessi ai sistemi informatici:</p> <p>l'accesso alla piattaforma di Sistema Atl@nte, per il trattamento dei soli dati relativi alla gestione del Centro, avviene con codici personali di autenticazione rilasciati esclusivamente ai soggetti che a vario titolo sono autorizzati al trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività previste dall'accordo.</p>

Oggetto: Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda UsI Umbria 1 e l'Ente di Assistenza e Servizi alla Persona (E.A.S.P.) - A.S.P.di Gualdo Tadino per l'erogazione di prestazioni di assistenza diurna ad anziani non autosufficienti affetti da patologie cronico-degenerative

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

L'AZIENDA USL UMBRIA 1

E

L'ENTE DI ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA (E.A.S.P.)

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1 e l'Ente di Assistenza e Servizi alla Persona (E.A.S.P.) di Gualdo Tadino, struttura accreditata con Determinazione Dirigenziale del competente servizio della Regione dell'Umbria n.11242 del 30/10/2018, per la disciplina dell'erogazione di prestazioni di assistenza diurna ad anziani non autosufficienti affetti da patologie cronico-degenerative .

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e l'E.A.S.P. di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione dello stesso, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

L'E.A.S.P. si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'accordo in oggetto.

L'E.A.S.P. si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'E.A.S.P. prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione dell'accordo;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo stimato in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione della possibilità per l'E.A.S.P. di stipulare accordi con l'Azienda Usl Umbria 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.

L'E.A.S.P. si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile al seguente indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 e l'E.A.S.P. viene eletto competente il Foro di Perugia..

Perugia, il

Per il Direttore Generale dell'AUSL Umbria 1 – Il Direttore Distretto Alto Chiascio

Per la Residenza Protetta E.A.S.P. - Il Presidente pro tempore
